



RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO CON ELICOTTERO

Deve pervenire almeno 10 giorni prima alla Polizia comunale

Ditta elicotteri:

Data dei voli:

Orario:

Durata dei voli:

Tipo elicottero:

Committente

Nome e indirizzo completo:

Persona di riferimento:

Tel. n.:

Punto di carico

Via e n. / luogo:

Proprietà:

Fondo n.:

Coordinate:

Condividi link posizione map.geo.admin.ch:

Punto di scarico

Via e n. / luogo:

Proprietà:

Fondo n.:

Coordinate:

Condividi link posizione map.geo.admin.ch:

Genere del trasporto:

No. licenza edilizia:

No. licenza notifica:

No. autorizzazione piccoli lavori:

Taglio bosco: sì no

Autorizzazione forestale: sì no

Taglio piante protette: sì no

Autorizzazione comunale: sì no

Altro (p.es. trasloco mobilio):

Data:

Firma:

1.6 Ordinanza municipale per voli con elicotteri su Losone e Arcegno

Art. 1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 5 e 15 DE)

- ¹ La richiesta della società elitrasportatrice di effettuare voli e atterraggi giusta l'art. 5 e 15 DE deve pervenire almeno 10 giorni prima al Municipio, rappresentato dalla Polizia comunale.
- ² La richiesta deve essere corredata dai necessari elementi di valutazione, segnatamente essa dovrà contenere il genere di trasporto, la durata, gli orari e il luogo di intervento.
- ³ Nel concedere o nel negare l'autorizzazione il Municipio tiene conto in particolare della parità di trattamento, dell'interesse pubblico e del principio della proporzionalità.
- ⁴ Il Municipio trasmetterà una copia della decisione al Direttore dell'aeroporto cantonale.

Art. 2 Condizioni per il preavviso municipale (art. 8 e 14 DE)

- ¹ La richiesta della società elitrasportatrice giusta l'art. 8 e 14 DE deve pervenire almeno 10 giorni prima al Municipio, rappresentato dalla Polizia comunale.
- ² Nell'esprimere il preavviso come nel sollevare obiezioni il Municipio tiene conto in particolare della parità di trattamento, dell'interesse pubblico e del principio della proporzionalità.

Art. 3 Rotta dei voli

- ¹ La società elitrasportatrice programmerà i voli evitando, nella misura del possibile, il sorvolo di zone abitate e avrà particolare riguardo laddove vi sono scuole, case per anziani e alberghi.
 - ² Per le rotte di valle è vietato il sorvolo del Paese. Le valli vanno raggiunte volando lungo il fiume Maggia.
-

1.7 Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili

Art. 20 Elicotteri

Riservate le disposizioni della Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) e del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (DEVBQAE), l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale con atterraggi esterni nella zona densamente abitata è assoggettato alla preventiva autorizzazione del Municipio e può essere concesso, quando mezzi meno incisivi della quiete pubblica non risultano utilizzabili o sono esageratamente onerosi, alle seguenti disposizioni:

- a) gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 dal lunedì al venerdì;
 - b) durante il periodo turistico di alta stagione (dal 1° luglio al 31 agosto), gli atterraggi esterni sono autorizzati unicamente nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
 - c) per motivi di sicurezza della circolazione e di lotta contro il rumore, i pacchetti di rotazione (durata del volo), non devono di regola superare i 30 minuti. La durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio. Deroghe possono essere concesse dal Municipio in casi debitamente motivati e documentati.
-

7.4.6.1.1 Decreto esecutivo cantonale concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

Capitolo I Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia di voli a bassa quota e atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul territorio cantonale nei limiti previsti dalla legislazione federale sulla navigazione aerea.

Capitolo II Disposizioni federali vigenti

II) In regioni densamente popolate

Art. 8 ¹Gli atterraggi esterni in regioni densamente popolate sono ammessi qualora l'autorità comunale interessata non ha inoltre sollevato obiezioni dal punto di vista della sicurezza della circolazione o di lotta contro il rumore.

²Fanno eccezione gli atterraggi esterni sugli eliporti degli ospedali.

III) Voli di lavoro

Art. 14 Nel caso di una frequente o prolungata utilizzazione di un'area d'atterraggio esterna nell'ambito di voli di lavoro (ad esempio voli su cantieri, trasporto di legnami, ecc.) il programma dei voli deve essere discusso preventivamente con l'autorità comunale interessata.

Manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori di aerodromi

Art. 15 ¹Quando per una manifestazione sotto i 1100 m/M segnatamente feste campestri, di associazioni, vengono utilizzati non più di due elicotteri, l'autorità comunale nella cui giurisdizione essa si svolge è competente per il rilascio dell'autorizzazione.

²I Comuni vicini che dovessero essere sorvolati a quote inferiori alle minime regolamentari (300 m/M in zone densamente popolate, altrove 150 m/M) durante le operazioni di partenza e atterraggio, devono dare il loro accordo; gli altri Comuni devono essere avvisati.

³L'autorizzazione dell'autorità comunale deve contenere le imposizioni concernenti gli orari, le rotte di volo, ecc.

Orari di servizio per il trasporto di materiale

Art. 16 ¹Per il trasporto di materiali con atterraggi esterni sul territorio cantonale, le imprese di trasporto con attività regolare nel Cantone (Air Grischa, Eliticino, Heli TV) sono vincolate all'osservanza dei seguenti orari:

A) Periodo invernale (1° ottobre al 31 marzo):

- lunedì-venerdì	08.00-12.00 / 13.30-18.00
- sabato	08.00-12.00

B) Periodo estivo (1° aprile al 30 settembre):

- lunedì-venerdì	08.00-12.00 / 13.30-19.00
- sabato	08.00-12.00

²Il trasporto di materiale è pure escluso nei giorni festivi parificati alle domeniche secondo il Decreto legislativo 10 luglio 1934 e successive modificazioni: Capo d'anno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Primo maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo, il 1° agosto (anniversario della fondazione della Confederazione), Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale, S. Stefano.

³Il trasporto di materiale necessario ad una manifestazione aeronautica è permesso nei limiti degli orari previsti nell'autorizzazione.

⁴Eccezioni agli orari potranno essere concesse dall'autorità cantonale competente in casi speciali e documentati. L'istanza in tal caso deve essere formulata per iscritto e presentata almeno 48 ore prima della postulata deroga.

⁵Sorpassi d'orario effettuati per motivi di forza maggiore (situazioni meteorologiche particolari, motivi tecnici importanti) dovranno essere giustificati per iscritto all'autorità cantonale competente.
